

GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI TERRE SABAUDE

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/03/2026

L'anno 2026 il giorno 25, del mese di Marzo, alle ore 21:00, nei locali siti in Corso Michele Coppino, 40/E , si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Gruppo Sbandieratori e Musicisti Terre sabaude. con sede legale in Alba, Via Fratelli Ambrogio n.7 .

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 7 del vigente statuto sociale, il Sig. Lampugnani Massimo il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Potenza Rita.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione e-mail ai soci così come previsto dall'art.7 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 25 soci su n° 32 soci iscritti,

DICHIARA

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione economica e rendicontazione 2025;
2. Modifica dello Statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo Settore" ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
3. Rinnovo consiglio direttivo;
4. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulla situazione economica e dà lettura della rendicontazione relativa all'anno 2025. Il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni del "Codice del Terzo Settore" ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone all'assemblea i seguenti nominativi per il rinnovo del Consiglio Direttivo:

- BATTAGLINO EDOARDO
- BRIZIO SILVIA
- DERUSTICIS FRANCO
- LAMPUGNANI MASSIMO
- MAGLIANO LUCA
- NEGRO ROBERTO

L'Assemblea con voto unanime

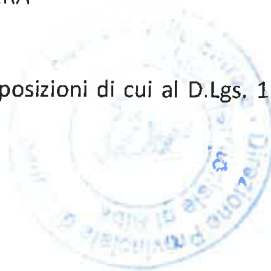
DELIBERA

di approvare la rendicontazione relativa all'anno 2025 .

di approvare il nuovo Statuto Sociale, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Di nominare i seguenti soci per il Consiglio Direttivo:

- BATTAGLINO EDOARDO



- BRIZIO SILVIA
- DERUSTICIS FRANCO
- LAMPUGNANI MASSIMO
- MAGLIANO LUCA
- NEGRO ROBERTO

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Si richiede la registrazione del presente verbale e allegato statuto, modificato al fine dell'adeguamento alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in esenzione di imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

M. Poteur

Il Presidente

[Signature]



GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI TERRE SABAUDE ALBA –

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE –

ENTE DEL TERZO SETTORE”

ENTE EDUCATIVO STORICO CULTURALE

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – È costituito l'ente educativo storico culturale “Gruppo Sbandieratori e Musicisti Terre Sabaude Alba - Associazione di promozione sociale – Ente del terzo settore” o in breve “Terre Sabaude Alba APS” o con la sigla “T.S. Alba APS” (di qui in avanti “l'Ente” o “l'Associazione”) con sede in Alba in Via Fratelli Ambrogio n. 7. La variazione della sede nell'ambito del territorio comunale di Alba non comporta modificazione del presente Statuto.

L'utilizzo della locuzione “Associazione di promozione sociale-Ente del terzo settore” è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione è organizzata e costituita in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del terzo settore.

L'Ente, costituitosi con scrittura privata registrata all'Agenzia dell'Entrate in data 7 aprile 2009 serie 3 numero 1596.

ART. 2 – L'Associazione è un ente del terzo settore, in conformità alla legge n. 106 del 6 giugno 2016 ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del terzo settore) e successive modificazioni, costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine

di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

ART. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26.

CAPO II

ATTIVITÀ

ART. 4 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del terzo settore, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f), i) e k); organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori della promozione e della divulgazione della storia e delle tradizioni della città di Alba.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di perpetuare il secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni folcloristiche, tradizionali e sportive, incentivare, sostenere e valorizzare l'Arte della Bandiera attraverso iniziative storico – culturali, contribuire alla salvaguardia e diffusione degli ideali storici, tradizionali, sportivi e musicali di un antico patrimonio culturale. Promuovere ed approfondire gli studi, le tecniche e la metodologia di giochi antichi e sportivi della bandiera e degli strumenti musicali, divulgandone la loro applicazione, conoscenza e pratica dilettantistica.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri associati ed anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 5 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita attività ulteriori secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, ed ai sensi dell'art. 84 del Codice del terzo settore; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalla legge.

ART. 6 – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza

fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati; può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

CAPO III

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 7 – L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio: esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in

maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione od in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi, anche digitalmente, all'Albo sociale e portati idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 8 – Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve essere affisso, anche digitalmente, all'Albo sociale, portato idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà e/o provenienti da comodati d'uso gratuito;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- quote di partecipazione societarie;
- obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- fondo di riserva;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Del patrimonio fa parte, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

ART. 10 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali degli associati;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di associati ed altre persone fisiche;
- contributi di enti pubblici e privati;
- convenzioni con enti pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento

delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 – L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del terzo settore. Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono accedere al luogo in cui questi sono custoditi e visionarli.

ART. 12 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare il revisore legale dei conti od una società di revisione, tra quelli iscritti in apposito registro.

CAPO IV

SOCI

ART. 13 – L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le

deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate eventualmente da regolamenti.

Lo *status* di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo, corredata, nel caso in cui si intenda partecipare alle attività del gruppo musicisti e sbandieratori, da certificazione attestante la sana e robusta costituzione fisica, con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di condividerne gli scopi, la richiesta di ammissione di soggetto minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale che lo rappresenta in ogni rapporto associativo.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato, entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

ART. 14 – I Soci hanno diritto:

o a concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente ed alla vita associativa in genere;

o ad usufruire delle agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio e, per gli atleti, usufruire dell'assicurazione obbligatoria come previsto dalla FISB;

o a partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, lo Statuto ed i regolamenti associativi;

o ad eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti.

Gli organi sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza ed unicità del voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età e, sino ad allora, sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 15 – I Soci hanno il dovere di:

o sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

o corrispondere le quote associative stabilite dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

o adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

ART. 16 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, ne può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa compreso il materiale fornito in dotazione che deve essere restituito.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

ART. 17 – Sono organi sociali dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Presidente dell'Ente;**
- **il Consiglio direttivo;**

▪ **l'Organo di controllo**, al ricorrere delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici.

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi sociali e l'eventuale regolamento disciplinare;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o da regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa al giorno della convocazione.

Ciascun associato dispone di un voto nell'Assemblea e può essere delegato a rappresentare un massimo di tre associati.

I soci minorenni sono rappresentati in assemblea dall'esercente la potestà genitoriale, che ha diritto al solo elettorato attivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del

bilancio di esercizio nei termini prescritti dal presente Statuto e per l'indizione delle elezioni degli organi sociali quando il mandato di questi venga a scadere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa.

L'Assemblea può essere svolta, anche parzialmente, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dall'organo di controllo, ove nominato. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci e con la formulazione per articoli dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'Albo sociale, anche digitalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata, ridotti a sette in caso di Assemblea straordinaria, e deve riportare l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento della riunione.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se vi partecipa la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di ventiquattro.

Le Assemblee dei Soci deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in caso

di: modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; mozione di fiducia e sfiducia agli organi sociali; azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali; approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'Associazione; riabilitazione del socio sospeso; esclusione dell'associato; trasformazione, fusione e scissione; in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti o da apposita decisione assembleare.

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può approvare un regolamento di funzionamento della stessa.

ART. 19 – Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

ART. 20 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

È presieduto dal Presidente dell'Ente ed è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sei Soci maggiorenni eletti con modalità indicate in apposito regolamento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri almeno un Presidente, un Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Quest'ultimo può essere nominato anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al

coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vicepresidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. Le modalità e i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono decise dallo stesso all'unanimità dei suoi componenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea può adottare un regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno. In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in numero dispari.

Dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Sussiste l'incompatibilità con la carica di Presidente dell'Ente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

CAPO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22 – Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere tra essi, per questioni attinenti la vita associativa, o tra essi e l'Associazione.

Di conseguenza gli associati si impegnano a devolvere tali controversie ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per il territorio di Alba, su istanza dell'arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a

conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà. L'arbitrato avrà sede in Alba.

CAPO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 23 – La competenza a modificare l'atto costitutivo e lo statuto è riconosciuta all'Assemblea dei Soci che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – SCIoglimento

ART. 24 – L'Associazione si iscrive nel Registro unico del terzo settore, con le modalità prescritte dalla legge e dal Codice del terzo settore.

Iscrive inoltre nel Registro tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 25 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle altre normative di settore applicabili. Per quanto non riconducibile alle citate disposizioni, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 26 –In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del

Codice del terzo settore e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un liquidatore a maggioranza assoluta dei presenti.

Firme:

IL PRESIDENTE



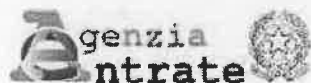
IL SEGRETARIO

R. Potenza



151 31/03/2026
Corte
di

Il Segretario
R. Potenza



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: ALBA

Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSE, serie 3, numero 151

data di stipula: 25/03/2026

ident.vo telematico: TSE26L000151000KB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LMPMSM58T13D150D

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90043130047				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: